

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.

"STATUTO"

"Fondazione S.I.C.O.B."

ART.1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita, su iniziativa della S.I.C.OB., che ne è fondatore, la Fondazione SICOB per la diffusione ed il progresso della chirurgia bariatrica e metabolica.

ART.2 - SEDE.

La Fondazione ha sede nel Comune di Roma in via Cuma n.2, (00183).

ART.3 - DURATA.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART.4 - SCOPI.

La Fondazione non ha scopo di lucro, apolitica e non confessionale.

La Fondazione ha per scopo quello di diffondere la cultura nel campo dell'obesità e delle malattie metaboliche tramite l'esercizio di attività strumentali, scientifiche e di supporto alla didattica ed alla ricerca.

A tale scopo la Fondazione, in via strumentale, si propone di:

- promuovere, organizzare e gestire strutture, progetti, eventi e ricerche anche interdisciplinari, attività formative comprese nel suo campo di attività ed in campi analoghi e/o affini anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati italiani e non;

- promuovere, organizzare e gestire corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nonché master e scuole di alta formazione sempre inerenti il proprio campo di attività ed in campi analoghi e/o affini, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati italiani e non;
- sottoscrivere accordi, convenzioni, partnership con enti terzi al fine di perseguire lo sviluppo e la diffusione della cultura nel campo della chirurgia bariatrica e delle malattie metaboliche;
- partecipare a consorzi ed iniziative operanti nel settore della chirurgia bariatrica e delle malattie metaboliche;
- Svolgere formazione nell'ambito della chirurgia dell'obesità e delle branche ad essa afferenti, progettando ed erogando progetti formativi ottemperando a tutta la normativa prevista dall'accordo stato regioni in merito alla progettazione ed all'erogazione di progetti formativi facenti parte del protocollo e.c.m. (educazione continua in medicina).
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere attività di consulenza e formazione a favore di enti pubblici e privati italiani e non;
- promuovere e realizzare attività editoriali con qualsiasi mezzo ad esclusione dei giornali quotidiani.

La Fondazione potrà, inoltre, compiere in via non prevalente e del tutto accessoria a quella istituzionale, qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare volta alla migliore gestione ed

amministrazione del proprio patrimonio.

ART.5 - PATRIMONIO.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale del Fondatore all'atto della costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio Generale della Fondazione;
- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio Generale deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione e dalle elargizioni disposte da chiunque, destinate ad incrementare il patrimonio.

I beni, i fondi ed i diritti attribuiti o elargiti alla Fondazione, incluse le relative rendite, sono utilizzati in conformità alla volontà del Fondatore.

ART.6 - ENTRATE.

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinati ad incremento del patrimonio;
- ogni altro provento ed entrata non direttamente destinati ad

incrementare il patrimonio, derivanti anche da attività accessorie.

Le elargizioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, devono ricevere il preventivo benestare del Consiglio Generale e se vincolate al perseguimento di uno scopo specifico sono indicate distintamente nel conto consuntivo.

ART.7 - ORGANI.

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Generale;
- Il Comitato di Gestione;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche sono gratuite, tranne quelle dei Revisori iscritti nel Registro dei Revisori c/o il Ministero delle Finanze. E' ammesso il rimborso delle spese documentate, preventivamente approvate dal Comitato di Gestione o conformi ad apposito regolamento di amministrazione approvato dal Comitato di Gestione. Ogni carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi ad eccezione di quella di membro del Comitato dei Garanti.

ART.8 - CONSIGLIO GENERALE.

il Consiglio Generale è composto da sette Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo S.I.C.OB. che ne indica anche il Presidente.

Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo S.I.C.OB.

Si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire con mezzo per cui sia riscontrabile la ricevuta, deve essere inviata con un preavviso di almeno sette giorni e deve contenere luogo, ora ed ordine del giorno della seduta. E' prevista la teleconferenza purchè tutti i partecipanti possano interagire nel corso della seduta.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei Componenti in carica.

Il Consiglio Generale ha le seguenti funzioni:

- ha il potere di indirizzo e controllo di ogni attività della Fondazione;

- nomina e revoca i componenti del Comitato di Gestione, compreso il Presidente;

- nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;

- nomina e revoca il Collegio dei Revisori e ne indica il Presidente;

- approva il conto consuntivo e quello preventivo su proposta del Comitato di Gestione;

- delibera eventuali modifiche allo Statuto;

- nomina uno o più liquidatori, fissandone i compensi e le modalità di devoluzione del patrimonio.

ART.9 - COMITATO DI GESTIONE.

Il Comitato di Gestione è costituito da tre componenti, nominati

dal Consiglio Generale che ne indica anche il Presidente, Vice-Presidente, Segretario/ Tesoriere.

Il Presidente assume la carica di Presidente della Fondazione.

Il Comitato di Gestione dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Generale che lo ha nominato.

I componenti il Comitato di Gestione, compreso il Presidente della Fondazione, devono essere iscritti alla S.I.C.OB. e possono essere anche componenti in carica del Consiglio S.I.C.OB., così come possono esservi nominati anche esperti in discipline economico-giuridiche cui, però, competerà un gettone di presenza stabilito dal Consiglio Generale.

Si riunisce almeno ogni quattro mesi, su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire con mezzo per cui sia riscontrabile la ricevuta, deve essere inviata con un preavviso di almeno sette giorni e deve contenere luogo, ora ed ordine del giorno della seduta. E' ammessa la teleconferenza purchè i partecipanti possano interagire.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento dal Vice-Presidente o dal Consigliere in carica.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza di più della metà dei componenti e delibera a maggioranza degli

intervvenuti.

In caso di decadenza, dimissioni o revoca, senza che venga meno la maggioranza del Comitato, si procede mediante nomina da parte del Consiglio Generale.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza, decade l'intero Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, tempestivamente, provvede alla nomina del nuovo Comitato, in caso di inerzia del Consiglio Generale il Collegio dei Revisori convoca quest'ultimo, senza indugio, affinché provveda alla nomina del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione ha le seguenti funzioni:

- ha la gestione operativa della Fondazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale;
- approva le procedure per il funzionamento della Fondazione;
- approva i progetti di conto consuntivo e conto preventivo da proporre per l'approvazione al Consiglio Generale corredandoli entrambi di una relazione esplicativa;
- assegna le borse di studio ed i premi, previa adozione di un apposito regolamento;
- costituisce e sopprime Commissioni organizzative o di studio, temporanee o permanenti, stabilendone la composizione e le competenze, in base agli indirizzi dati dal Consiglio Generale;
- assume e licenzia lavoratori dipendenti e collaboratori, conferisce incarichi di consulenza;
- può nominare un Direttore Generale, definendone compiti e

remunerazione; il Direttore Generale potrà partecipare alle sedute del Comitato di Gestione attuandone le deliberazioni.

Il Comitato di Gestione può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, incluso il potere di firma, secondo le modalità di volta in volta fissate nella delega.

ART.10 - COMPETENZE DEI COMPONENTI IL COMITATO DI GESTIONE.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di cessazione della carica del Presidente il Vice-Presidente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Segretario/Tesoriere:

- collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Comitato di Gestione, cura la stesura e la trascrizione dei verbali delle riunioni, cura i rapporti con il personale dipendente ed i collaboratori;

- gestisce la cassa della Fondazione;

- movimenta i conti corrente bancari e postali per i quali può essergli conferita firma disgiunta per l'apertura, chiusura e movimentazione;

- cura la tenuta della contabilità e tutti gli obblighi di ordine amministrativo e fiscale;

- predispone il progetto di conto consuntivo e preventivo, quest'ultimo sulla base dei programmi approvati dal Consiglio

Generale. Il Conto consuntivo e quello preventivo dovranno essere presentati al Comitato di Gestione che li proporrà al Consiglio Generale per l'approvazione. Il Conto consuntivo e quello preventivo dovranno essere depositati presso la sede e pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro i dieci giorni antecedenti la seduta del Consiglio Generale che dovrà approvarli, corredati di una relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei Revisori.

ART.11 - PRESIDENTE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e la firma della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Generale che lo ha nominato. Il Presidente è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente promuove ed attua l'attività della Fondazione, presiede e partecipa al Comitato di Gestione.

Deve dichiarare, all'accettazione della carica, l'assenza di rapporti di lavoro col SSN o enti accreditati ed ogni altra motivazione di incompatibilità con attività commerciali.

Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, incluso il potere di firma, ad uno più consiglieri o componenti gli organi della Fondazione.

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri di cui due effettivi e uno supplente, tra questi almeno un effettivo deve

essere revisore legale iscritto all'apposito registro tenuto c/o il Ministero delle Finanze.

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Generale, che ne stabilisce il Presidente ed anche eventuali compensi, dura in carica per il periodo di carica del Consiglio Generale che lo ha nominato.

Il Collegio dei Revisori ha le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza dello Statuto e sulla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- esercita il controllo contabile;
- predispone una relazione di accompagnamento al conto preventivo ed a quello consuntivo prima dell'approvazione da parte del Consiglio Generale;
- convoca il Comitato dei Garanti in caso d'inerzia da parte del Comitato stesso o del Presidente della Fondazione.

ART.13 - COMITATO SCIENTIFICO.

Il Comitato Scientifico è composto di cinque membri, nominati dal Consiglio Generale.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Generale che lo ha nominato.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia tecnico-scientifica, esprime pareri sui programmi di attività della Fondazione.

ART.14 - COMITATO DEI GARANTI.

Il Comitato dei Garanti è composto dagli ultimi cinque Past-President della S.I.C.OB..

E' presieduto dal componente più anziano per età, svolge invece, funzioni di segretario il componente più giovane per età. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente presente più anziano per età.

Ha la durata del Consiglio Generale.

Al Comitato dei Garanti competono le funzioni di garanzia dell'attività della Fondazione, in particolare:

- delibera sulle eventuali controversie dovessero insorgere fra gli Organi della Fondazione o tra la Fondazione ed i componenti di ciascuno dei suoi organi;
- esprime, a richiesta, pareri su una o più attività o iniziative che la Fondazione dovrà svolgere.

Si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Generale o di almeno un terzo dei propri componenti.

La convocazione deve avvenire con mezzo per cui sia riscontrabile la ricevuta, deve essere inviata con un preavviso di almeno sette giorni e deve contenere luogo, data, ora ed ordine del giorno della seduta. E' ammessa la teleconferenza purchè i partecipanti possano interagire.

Le sedute sono valide con la presenza di più della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun componente può rappresentare un solo altro componente previa presentazione di delega scritta da consegnare prima dell'inizio della riunione.

ART.15 - ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno l'esercizio inizierà all'atto della costituzione.

I conti consuntivo e preventivo devono essere predisposti secondo gli schemi dell'art.2423 del Codice Civile, per quanto compatibili. Il conto consuntivo e quello preventivo devono essere rispettivamente approvati dal Consiglio Generale entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno e devono essere trasmessi entro trenta giorni dall'approvazione agli organi di vigilanza competenti per legge.

E' esclusa la distribuzione di avanzi, utili o riserve fatte salve le disposizioni di legge.

ART.16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

La Fondazione sarà posta in liquidazione e sciolta nei casi previsti dal Codice Civile per le Fondazioni.

Il patrimonio residuo sarà devoluto alla S.I.C.OB., nel caso in cui anche tale ente fosse sciolto sarà devoluto ad un istituto di ricerca di rilievo nazionale che operi nel settore specifico della Fondazione.

ART.17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione dell'atto costitutivo e dello Statuto saranno devolute alla valutazione ed alla determinazione del Comitato dei Garanti, che si esprimerà per iscritto tramite un documento che sarà consegnato al Presidente della Fondazione o nel caso in cui lo stesso sia parte in causa al Collegio dei Revisori.

ART.18 - RINVIO.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi applicabili in materia ed al Codice Civile.